

TRIBUNALE DI PISA
Sezione Controversie Lavoro
Ricorso ex art. 700 c.p.c.

**con istanza per- la determinazione delle modalità della notificazione ex
art. 151 c.p.c.**

dei sigg.re **PIACENTINO GIACOMA**, nata a Erice (TP), il 13 giugno 1961, CF.: PCNGCM71H53D423M, residente in Trapani, via Marconi 164, **BURGIO MARIA MONICA**, nata a Gavirate, il 01 Giugno 1968, C.F.: BRGMMN68H41D946G, residente in Mazara del Vallo (TP), via Sandro Botticelli, 5, **SACCARO BRUNA**, nata a Trapani, il 18 Aprile 1957, C.F.: SCCBRN57D58L331J, residente in Trapani --- rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Ciaravino (C.F. CRVGNN71R05D423B; PEC: giovanni.ciaravino@avvocati.trapani.legalmail.it; fax: 0923593609) ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Trapani, via Garibaldi, n. 80, giusta procura da intendersi apposta in calce al presente atto. All'uopo l'avv. Giovanni Ciaravino chiede di ricevere ogni comunicazione di legge inerente il presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata ed al telefax sopra indicati.

RICORRENTI

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA**, (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro – tempore*, l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, (C.F. 80018500829), in persona del Dirigente *pro-tempore*, l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA –**



UFFICIO XI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI TRAPANI, (C.F. 80003400811), in persona del Dirigente *pro-tempore*,
l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (C.F. 80022410486), in persona del Dirigente *pro-tempore*, **l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA — UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DI PISA**, (C.F. 80007150503), in persona del Dirigente *pro-tempore*, tutti ope legis rappresentati e difesi dalla, e domiciliati presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4,

RESISTENTI

e nei confronti

di tutti i docenti idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012, che siano stati immessi in ruolo ai sensi del piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, commi 95 e segg., L. 107 del 2015, e che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15, e provenienti da Gae,

POTENZIALI CONTROINTERESSATI

Premessa

A) In via preliminare, appare opportuno tracciare, per quanto qui di interesse, il quadro normativo inerente il piano straordinario di assunzioni disciplinato dalla L. 107 del 2015 (c.d. legge sulla <<Buona scuola>>) e quello sulla mobilità scolastica relativo all'anno scolastico 2016/17.



A.1. La citata legge n. 107/2015, ha previsto, a partire dall'art. 1, comma 96, l'avvio di un piano straordinario d'assunzione da attuarsi nell'anno scolastico 2015/2016, ed articolato in tre fasi denominate a), b) e c).

In particolare, ai sensi del menzionato comma, i destinatari di tale piano d'assunzione sono stati individuati nei: a) docenti **inseriti nelle graduatorie di merito del concorso** bandito con Decreto direttoriale M.I.U.R. n. 82 del 24.1.2012; b) **docenti inseriti nelle GAE**, con il punteggio ed i titoli posseduti con l'ultimo aggiornamento e valevoli per il triennio 2014/2017.

Come è agevole constatare, punto su cui si tornerà *infra*, la lettera a) della norma in questione consente di partecipare alle immissioni in ruolo straordinarie anche a coloro che, avendo partecipato al concorso del 2012, ma non essendone vincitori, sono considerati semplicemente idonei.

Ciò emerge non solo dal dato letterale della norme ("docenti inseriti nelle graduatorie di merito", senza alcuna distinzione tra vincitori del concorso e semplicemente idonei), ma anche dal fatto che, in concreto, nella stragrande maggioranza dei casi, i vincitori dei posti messi a concorso nel 2012 sono stati tutti già immessi in ruolo prima della legge 107 del 2015, e nelle predette graduatorie rimangono solo gli idonei.

A.2. Il successivo comma 108 dell'art. 1, della legge 107/2015, invece, ha dettato talune norme in materia di mobilità territoriale, da attuarsi per l'anno scolastico successivo all'assunzione, quindi per l'a.s. 2016/17.



Il citato comma, nel primo capoverso, ha introdotto un piano straordinario di mobilità in favore del **personale assunto nell'a.s. 2014/2015**, su tutti gli ambiti nazionali e su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia (compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'a.s. 2015/2016), prevedendo esplicita deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di assunzione di cui all'art. 399, comma 3, del D.Lgs. 217/1994.

Nel secondo capoverso, invece, viene disposto che i docenti assunti ex art. 1, comma 96, lett. B), nelle fasi di cui al comma 98, art. 1, lett. b) e c), **e cioè i docenti inseriti nelle Gae**, potranno partecipare – dopo i docenti di cui al primo capoverso, e cioè quelli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 – alla mobilità su tutti gli ambiti nazionali.

Come si vede, il comma 108 in esame, **non cita in alcun modo i docenti assunti, in quanto idonei nella graduatoria di cui al Decreto M.I.U.R. n. 82/2012.**

Ovviamente, come sempre, le concrete attuazioni di detta norma vengono demandate al C.C.N.I. sulla mobilità territoriale.

Orbene, per l'a.s. 2016/2017, la mobilità territoriale e professionale è stata regolata dal C.C.N.I. siglato in data 8 aprile 2016.

In particolare, nella fattispecie *de qua* assume rilievo quanto previsto dall'art. 6 del predetto C.C.N.I. sulla mobilità.

Detta norma, invero, introduce quattro fasi nelle operazioni di mobilità: la A), la B), la C) e la D) (da non confondersi, ovviamente, con le



fasi di immissione in ruolo previste dalla L. 107 del 2015, che erano state denominate nello stesso modo).

La fase A) è riservata agli assunti entro il 2014/2015, i docenti in soprannumero e/o in esubero, ai quali è consentito presentare domanda di mobilità per tutti gli ambiti della provincia su tutti i posti vacanti e disponibili oltre che su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario d'assunzione, provenienti da GAE.

Alla fase B), invece, possono partecipare, in primo luogo, gli assunti entro l'anno 2014/2015, i quali potranno presentare domanda di trasferimento anche per province diverse da quella di titolarità su tutti i posti vacanti di ciascun ambito, compresi quelli assegnati nel piano straordinario nelle fasi B e C ai docenti provenienti da GAE e, ciò, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia d'assunzione.

A questa fase, inoltre, in maniera come vedremo inopinata, possono partecipare anche gli assunti nell'a.s.. 2015/2016, da fasi B e C, del piano d'assunzione 2015/2016, provenienti dalle graduatorie di Merito del concorso 2012.

Detti soggetti potranno indicare nella domanda l'ordine di preferenza tra gli ambiti delle province.

Dunque, come è di tutta evidenza se sin confrontano le due disposizioni, **detta norma contrattuale introduce una disposizione né prevista, né, addirittura, abbozzata nell'art. 1, comma 108, legge n. 107/2015 (né, in verità in altre sue parti).**



La fase C), invece, è destinata agli assunti nell'anno scolastico 2015/2016, nelle fasi B e C, provenienti da GAE.

In questo caso, secondo il contratto, la mobilità riguarda tutti gli ambiti territoriali e avviene sui posti degli assunti nelle fasi B e C residuati dopo le precedenti fasi.

La fase D) non è rilevante nella trattazione del caso che ne occupa.

Questo, dunque, il quadro generale relativo alla mobilità.

B) Sempre in via preliminare, appare opportuno esaminare anche il D.M. n. 82/2012, con il quale è stato bandito il concorso a posti e cattedre anche per la scuola primaria.

L'art. 1 del bando – *lex specialis* della procedura – prevedeva che erano “...*indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di 11.542 posti e cattedre di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° grado, nonché di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili in ciascuna regione negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015...*”.

Il successivo art. 15 del bando di concorso prevedeva invece che: “*La commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso in centesimi...*”.

*Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente approva la predetta graduatoria e con proprio decreto **individua i vincitori pari al numero dei posti messi a concorso**, dandone massima pubblicità.*



La vincita del concorso e la conseguente assunzione a tempo indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti di ammissione... il titolo di abilitazione all'insegnamento...".

Come si vede, il predetto bando indice un concorso nel quale la graduatoria di merito veniva redatta al solo fine di individuare i vincitori del concorso e, pertanto, il personale docente da immettere in ruolo limitatamente ai posti disponibili indicati all'art. 1 dell'avviso.

Giova sin d'ora sottolineare che il citato bando, in nessuna sua parte, prevede che gli idonei non vincitori – una volta esaurito il contingente dei posti messi a concorso – avrebbero avuto diritto ad accedere ai ruoli di docente in ragione della posizione occupata nella graduatoria redatta da ciascun Ufficio Scolastico Regionale.

In buona sostanza, in ragione di quanto disposto dalla *lex specialis* della procedura - il D.M. 82/2012 - non si introduceva in alcun modo un ulteriore nuovo canale per l'accesso ai ruoli di docente parallelo alla GAE, accesso che, pertanto, rimaneva limitato ai soli vincitori del concorso medesimo.

Ciò premesso, sia in tema di piano straordinario di assunzioni, sia in tema di mobilità, sia, infine, in tema di concorso di merito 2012, si viene alla narrativa del caso che ne occupa.

FATTO

1. Le odierni ricorrenti, tutte docenti di scuola primaria abilitate ed inserite nella GAE della provincia di Trapani, venivano immesse in ruolo



nell'anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 98, lett. C), della Legge n. 107/2015.

In prativa, venivano immessi in ruolo nei posti del c.d. potenziamento/dispersione.

2. Come detto, l'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015, introduce, per l'anno scolastico 2016/2017, una mobilità straordinaria del personale docente.

Nella norma, come evidenziato in premessa, venivano tratteggiati alcuni principi in forma, rinviando – come sempre – al C.C.N.I. sulla mobilità per il resto.

In, ipotetica, applicazione del comma 108, anche questo si è già rassegnato, il predetto contratto, all'art. 6, prevede che la mobilità del personale docente si articoli in quattro fasi.

Orbene, stante le disposizioni di cui alle norme descritte in premessa, le odierne ricorrenti – che hanno tempestivamente presentato domanda – hanno partecipato alla fase C) dei trasferimenti, ossia alla terza fase prevista nel CCNI citato, dunque dopo i docenti aventi diritto in ragione delle disposizioni contrattuali alle fasi A) e B) della mobilità.

Tuttavia, a causa della presenza - sia nella legge 107/15, che nel CCNI Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016- di norme incostituzionali e, comunque, nulle e illegittime, le ricorrenti non ha ottenuto il trasferimento negli ambiti della provincia di Trapani, né in alcun ambito regionale, ma sono state assegnate all'ambito Toscana <<0019>>, le sig.re Burgio e Saccaro, ed all'ambito Toscana <<0018>>, la sig.ra Piacentino.



A questo punto, le ricorrenti, ritenendo illegittimo sotto molteplici profili il CCNI – Scuola Mobilità dell’8 aprile 2016, ed altresì costituzionalmente illegittime le norme della L. 107 del 2015, che consentivano agli idonei non vincitori di concorso di essere immessi in ruolo, presentava ricorso ex art. 414 cpc al competente Tribunale di Trapani – Sezione Controversie Lavoro.

Peraltro, le docenti non presentavano ricorso ex art. 700 cpc, in quanto erano in attesa di ottenere l’assegnazione provvisoria interprovinciale che avrebbe loro consentito, almeno per l’a.s. 2016/2017, di effettuare il proprio servizio nella provincia di Trapani e, dunque, di non doversi allontanare dalla famiglia.

Purtroppo, le domande di Assegnazione provvisoria interprovinciale delle docenti non venivano accolte (*rectius*: le ricorrenti non si posizionavano in posizione utile per ottenere la predetta Assegnazione), e, pertanto, addivenivano alla volontà di incoare il presente ricorso ex art. 700 c.p.c..

Tutto ciò premesso, il sistema introdotto dal mentovato C.C.N.I. è illegittimo sotto diversi profili, così come illegittime costituzionalmente sono alcune delle disposizioni di cui alla legge n. 107/2015, e, conseguenzialmente, i trasferimenti adottati sulla base di dette norme, per i seguenti motivi.

DIRITTO



**I – ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DELL'ART.
1, COMMA 96, L. 107/2015 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST..**

Si è già detto, in premessa, che l'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, ha consentito di partecipare al piano straordinario di assunzioni anche ai docenti inseriti nella graduatoria di cui al D.M. 82/2012, che avevano superato le prove concorsuali ma non si erano posizionati in posizione utile per l'assunzione.

In buona sostanza, detti docenti non erano qualificabili come vincitori del concorso ma solo, avendo superato le prove, come idonei (i cc.dd. idonei non vincitori).

Orbene, tale partecipazione è illegittima (*rectius*: la norma che consente tale partecipazione è illegittima).

Invero, come già evidenziato, la *lex specialis* della procedura concorsuale, ossia il D.M. 82/2012, non prevedeva che gli idonei non vincitori avessero accesso ad un nuovo canale per le immissioni in ruolo.

Una volta assunti tutti i vincitori, la graduatoria secondo quanto previsto appunto dalla *lex specialis*, perdeva ogni efficacia e la procedura doveva ritenersi conclusa, senza possibilità per i non vincitori di divenire destinatari di una proposta di contratto a tempo indeterminato.

L'aver consentito, con la legge n. 107/2015, la partecipazione al piano straordinario di assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016, anche agli idonei non vincitori del concorso, **viola palesemente i principi di**



imparzialità e buon andamento della P.A. di cui all'art. 97 della Costituzione.

Difatti, così facendo, è stato violato quanto previsto dalla *lex specialis* della procedura concorsuale, estrinsecazione del potere di autonormazione della P.A., che – come noto – dev'essere rispettato, oltre che dai concorrenti, anche dall'amministrazione.

Opinare diversamente significherebbe consentire all'amministrazione, una volta fissate le regole di un procedimento nell'esercizio del suo potere di autonormazione, di non rispettarle, cosa, evidentemente, non accettabile sia sotto un profilo giuridico, foss'anche solo per un problema di certezza del diritto, sia sotto un profilo meramente pratico e di buon senso.

In buona sostanza, non può consentirsi all'amministrazione di fare e disfare le regole a proprio piacimento.

Ciò costituisce un comportamento certamente contrario al buon andamento dell'attività amministrativa (un tale comportamento, infatti, non è, ad esempio, né efficiente, né efficace, solo per citare due dei più importanti principi che sono estrinsecazione del richiamato principio costituzionale), nonché alla sua imparzialità (imparzialità che è garantita solo quando le regole del gioco non vengano cambiate *in itinere* o *ex post*).

Peraltro, la violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento - a seguito della sostanziale modifica delle regole della procedura concorsuale di cui al D.M. 82 del 2012 - risulta ancora più evidente laddove si ponga attenzione alla circostanza che le odierne



ricorrenti, qualora avessero saputo che la mera idoneità avrebbe rappresentato un nuovo canale d'accesso al ruolo, avrebbero ben potuto decidere di partecipare alla selezione.

Invece, in quanto già inserite in graduatoria provinciale ad esaurimento, le ricorrenti non ha partecipato al concorso, perché erano oramai prossime all'assunzione in ruolo (ed a ciò si aggiunga che le stesse erano già abilitate, quindi, sotto il profilo del conseguimento dell'abilitazione, la partecipazione al concorso era inutile).

In conclusione, l'aver esteso la possibilità di essere immessi in ruolo anche agli idonei costituisce un'evidente violazione dei precetti costituzionali richiamati, e, pertanto, è palese che **l'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, è viziato da incostituzionalità nella parte in cui consente l'assunzione degli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82/2012 (o, se si vuole, nella parte in cui non esclude gli stessi dalla procedura straordinaria di assunzione), i quali, pertanto, vanno estromessi dal piano di straordinario di assunzioni per l'a.s. 2015/16.**

Per quanto qui d'interesse, ciò comporta due conseguenze di non poco momento.

In primo luogo, detta estromissione renderebbe illegittime e prive di efficacia le norme del C.C.N.I. Scuola sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, relative al personale assunto per effetto dell'idoneità conseguita nel mentovato concorso, e quindi illegittimi e privi di efficacia i trasferimenti loro riguardanti, liberando così i posti per la mobilità in favore dei ricorrenti.



In secondo luogo, come ovvio, i trasferimenti di cui sono stati oggetto gli odierni ricorrenti sono altrettanto illegittimi ed inefficaci, e, pertanto, devono essere annullati o disapplicati, condannando conseguentemente l'amministrazione alla concessione del richiesto trasferimento da parte della ricorrente nelle sedi precedenti a quella che in effetti le è stata assegnata, e, comunque, al rifacimento delle operazioni relative all'odierna ricorrente.

II. - ILLEGITTIMITA' E NULLITÀ DEL CCNI MOBILITA' SCUOLA DELL'8 APRILE 2016 - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 108, L. 107 DEL 2015 – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Anche nell'ipotesi in cui non venisse considerata fondata la sopra formulata eccezione di incostituzionalità, comportante anche il travolgimento e/o l'inapplicabilità delle norme del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, e dei successivi trasferimenti riguardanti sia gli idonei che gli odierni ricorrenti, è d'uopo rilevare come la disciplina pattizia esaminata è – in ogni caso – illegittima per svariati motivi.

II.1. Si è già detto come l'art. 1, comma 108, L. 107/2015, preveda, la mobilità straordinaria solo per gli assunti entro l'anno scolastico 2014/15 e per gli assunti da Gae nelle fasi B e C del piano straordinario, e non anche per gli assunti da graduatorie di merito nelle predette fasi né per gli assunti della fase 0 ed A.

A tal fine appare opportuno richiamare testualmente la norma suddetta: *“Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano*



straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.”

Tuttavia, contrariamente a quanto disposto dalla norma testé riportata, l’art. 6 del C.C.N.I. Mobilità Scuola dell’8 aprile 2016, prevede che a detta mobilità partecipino anche gli assunti dal concorso del 2012, nelle fasi B e C, per l’a.s. 2015/2016 e che gli stessi che potranno scegliere quale sede definitiva l’ambito della provincia dove sono stati assunti (Art. 6, comma 1, Fase B), n. 2).

Dunque, il citato **art. 6 del CCNI Mobilità deve ritenersi palesemente illegittimo in parte qua per contrarietà a disposizioni**



legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli assunti da concorso che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati all'odierna ricorrente (con precedente annullamento o disapplicazione dei trasferimenti agli stessi assegnati), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli assunti per l'a.s. 2015/2016 che provengano da concorso (cioè, in altre parole, gli idonei non vincitori).

Peraltro, che le norme di cui alla legge 107/2015 non possono essere derogate da disposizioni contrattuali è espressamente previsto dal comma 196 dell'art. 1 della medesima legge, il quale espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

II.2. Ma le disposizioni relative alla fase B dell'art. 6 del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2016/2017, sono illegittime non solo perché inseriscono in questa fase docenti per i quali la legge non prevede la partecipazione alla mobilità straordinaria, ma anche con riferimento alle priorità riconosciute ai docenti assunti entro l'anno scol. 2014/2015 (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1).

Ed invero, l'art. 1 della legge n. 107/2015, al comma 108, dispone che detto personale possa partecipare, in deroga al vincolo triennale, ad una mobilità straordinaria, con titolarità su ambito.



A tale mobilità straordinaria possono partecipare anche i docenti provenienti da Gae, assunti in fase B o C, sempre, a norma della disposizione citata, con mobilità su ambito.

Ora, mentre l'art. 6, CCNI Mobilità dell'8 aprile 2016, per i docenti provenienti da Gae segue pedissequamente il dettato del comma 108, e mantiene la mobilità solo su ambito (art. 6, comma 1, Fase C), per i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 14/15, prevede che detta mobilità avvenga su scuola e non su ambito (art. 6, comma 1, Fase B), n. 1).

Anche in questo caso è evidente che la previsione contrattuale sia posta in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015, anche considerando che, come sopra rilevato, il medesimo art. 1, al comma 196, espressamente prevede che: *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.

Pertanto, l'art. 6, del CCNI Mobilità deve essere considerato illegittimo *in parte qua* per contrarietà a disposizioni legislative di natura imperativa, e, di conseguenza, deve essere annullato e/o disapplicato, con conseguenziale statuizione di illegittimità in merito ai trasferimenti riguardanti gli idonei che dovranno anch'essi essere annullati e/o disapplicati, comportando altresì che i posti resisi così disponibili siano assegnati alle odierne ricorrenti (con precedente annullamento o disapplicazione dei trasferimenti agli stesi assegnati), o, quanto meno, che l'amministrazione provveda a rifare le operazioni senza gli idonei.



Ciò comporta una evidente disparità di trattamento relativamente ai docenti provenienti da Gae, i quali potendo indicare solo l'ambito sono in posizione deteriore rispetto a chi può indicare direttamente la scuola richiesta.

II.3. Le illegittimità del contratto, infine, concernono pure la fase D.

Invero, l'art. 6, comma 1, Fase D, del CCNI Mobilità, prevede che a detta fase dei trasferimenti possono partecipare – chiedendo la mobilità interprovinciale, in deroga al vincolo triennale – gli assunti nella fase 0, nella fase A e nella fase B e C, qualora selezionati da Graduatorie di Merito.

Ancora una volta, tale previsione è in aperto contrasto e violazione con quanto previsto dall'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015, che prevede ed introduce la mobilità straordinaria **solo per gli assunti da GAE nelle fasi B e C** (oltre che per gli immessi in ruolo entro l'a.s. 14/15).

Appare appena il caso di sottolineare che se gli idonei non possono partecipare, come non possono, a tale fase i posti agli stessi eventualmente assegnati divengono vacanti e vanno riassegnati a chi ne ha diritto e cioè all'odierna ricorrente, docente proveniente da Gae ed assunta in fase B o C, del piano straordinario di assunzioni.

II.4 Peraltro, deve rilevarsi come le superiori disposizioni pattizie, oltre ad essere in contrasto con norme di legge, sono irragionevoli, illogiche ed introducono una evidente disparità di trattamento tra gli assunti da GAE, nelle fasi B e C e i docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, nonché con i docenti assunti da Graduatorie di Merito.



Difatti, non si comprendono le ragioni per cui un docente di ruolo, assunto nel 2015/2016 da GAE, ed uno assunto – sempre da GAE – in anni precedenti, debbano essere trattati diversamente, considerato che il contratto prevede già che – nella valutazione del punteggio – si tenga conto degli anni di ruolo di ciascun aspirante al trasferimento.

E, a maggior ragione, non vi sono ragioni logiche che possono supportare una disparità di trattamento tra i docenti assunti da graduatorie di merito (gli idonei non vincitori del concorso) e i docenti assunti da GAE nelle fasi B e C.

Infatti, in questo caso, la diversità di trattamento avverrebbe tra personale assunto tutto nell'ambito del piano straordinario d'assunzione (in sostanza, nello stesso momento).

Pertanto, a nulla varrebbe affermare che la diversità deriva dal fatto d'essere risultati idonei ad un concorso pubblico, considerato che nelle GAE avevano avuto accesso anche gli abilitati dei precedenti concorso (1990, 1995, 1999, 2001, etc....).

Ed ancora, deve rilevarsi come, con riferimento agli assunti da Graduatorie di Merito, l'irrazionalità è ancor più marcata laddove si consideri che detto personale gode di una precedenza sugli ambiti della provincia di assunzione, nonostante abbia conseguito l'idoneità in un concorso regionale, mentre gli assunti da GAE, ossia da una graduatoria provinciale, non godono di alcuna precedenza negli ambiti della provincia di inserimento in GAE.



Infine, appare opportuno sottolineare altre circostanze che rimarcano la illogicità della preferenza accordata agli idonei non vincitori del concorso e, dunque, come vi sia una ingiustificata disparità di trattamento tra costoro e i docenti provenienti da Gae ed immessi in ruolo in fase C (si ricorda, peraltro, che tale “preferenza” accordata in contratto abbia comportato, in sostanza, che l’odierna ricorrente sia stata trasferita al di fuori della Regione Sicilia).

In primo luogo, giova ricordare che lo scopo della L. 107 del 2015, è quello di assorbire il cosiddetto fenomeno del precariato nella scuola.

Ora, sotto tale aspetto, va considerato che i cosiddetti precari sono i docenti inseriti in Gae e non certo gli idonei non vincitori del concorso.

La vicenda è nota.

I docenti inseriti in Gae, **in attesa della immissione in ruolo e cioè della stipula di un contratto a tempo indeterminato**, hanno stipulato, di anno in anno, contratti a tempo determinato per supplenze più o meno lunghe, e tale situazione si è prolungata per svariati anni.

Si consideri, infatti, che l’ultimo inserimento in Gae è avvenuto nell’a.s. 2008/09, quindi, l’ultima docente inserita in Gae ed immessa in ruolo l’anno scorso, aspettava già da sette anni detta immissione.

Come si è rilevato da più parti, i docenti in Gae, venivano, e in parte ancora vengono, utilizzati per un lunghissimo lasso di tempo, con contratti temporanei, per far fronte alle esigenze della Scuola, rimanendo per anni in attesa della stipula di un contratto a tempo indeterminato, dando vita al c.d. fenomeno del precariato.



Per porre fine a tale fenomeno, come detto, è intervenuta la più volte citata legge n. 107.

In buona sostanza, la legge 107 è stata promulgata per, finalmente, immettere in ruolo i docenti inseriti da anni in Gae e non certo gli idonei non vincitori del concorso che non sono affatto precari (anche per questa via, gli stessi non avrebbero dovuto partecipare al piano straordinario di immissioni).

Tale finalità, si è riflettuta anche sul piano straordinario di mobilità previsto dall'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015: infatti, si è rilevato più volte, ad esso oltre agli immessi entro il '14/15, possono accedere solo i docenti provenienti da Gae, assunti nell'a.s. 2015/16, nelle fasi B e C, e non altre tipologie di docenti.

Se dunque, lo scopo della legge sulla Buona Scuola è innanzitutto quello di assorbire i precari, e di ciò si tiene palesemente conto anche per la mobilità straordinaria, non si intende come in sede di applicazione pattizia della stessa normativa, possa essere previsto che alla stessa mobilità partecipino altre categorie di soggetti, e cioè gli idonei del concorso del 2012.

Una tale previsione, dunque, viola espressamente l'art. 1, comma 108, L. 107/15, ma anche, è palese, lo spirito e la *ratio* della norma.

A ciò si aggiunga che, anche ove si volesse mettere su uno stesso piano gli idonei non vincitori del concorso del 2012 con i docenti inseriti in Gae, appare evidente (così come giustamente prevede l'art. 1, comma 108, L. 107 del 2015) che siano questi ultimi a dovere, in caso, esser preferiti,



posto che l'ultimo docente ad essere inserito in graduatoria lo è stato nell'anno scolastico 2008/09, mentre gli idonei, come ovvio, sono nella graduatoria concorsuale solo dal 2012.

Infine, va rilevato che le signore Saccaro e Burgio hanno anche partecipato ad un corso al fine di poter attuare un progetto su base regionale contro la dispersione scolastica (ed ugualmente ciò è accaduto nelle altre regioni).

Appare quantomeno singolare che un docente che abbia partecipato a tale corso, sul quale l'amministrazione scolastica ha ingentemente investito in tempo e risorse, ed abbia svolto attività specifica all'interno di tale progetto, adesso venga trasferito ad altri ambiti al di fuori della Regione che detti corsi ha finanziato, determinando così una perdita di professionalità acquisita sul campo.

Anche in considerazione di questi ulteriori elementi non si vede come possa, anche solo pattiziamente, preferirsi o favorirsi, rispetto ai docenti in Gae, gli idonei non vincitori del concorso del 2012: tale favore è palesemente ingiustificato e determina una palese disparità di trattamento che comporta la illegittimità delle norme che la prevedono.

II.5. Infine, vi è un ultimo profilo di sicura illegittimità del CCNI – Scuola sulla Mobilità dell'8 aprile 2016, e, soprattutto e conseguentemente, delle operazioni poste in essere dal Ministero in merito alla mobilità in esame, ed esso consiste nell'aver comunque consentito che venissero trasferiti docenti con punteggio inferiore rispetto alle ricorrenti.



Ed infatti, a mero titolo di esempio, se si esamina il bollettino dei trasferimenti si vedrà facilmente come docenti con punteggio inferiore, e non di poco!, alle ricorrenti ottengano il trasferimento al posto loro (per fare solo un singolo esempio, la docente Saccaro ha un punteggio di 84 e si vede sopravanzare da docenti che hanno punteggio di 26, 21, 18, 16 e così via: cfr. **docc. nn. 2 e 5**).

Sul punto, in via preliminare appare opportuno ricordare come il più volte citato art. 6 del CCNI in esame, preveda che alla fase dei trasferimenti cosiddetta B3 (dopo la fase B1, relativa agli assunti entro l'a.s. 2014/15, e la fase B2, relativa ai docenti che chiedevano la c.d. mobilità professionale) partecipino gli **“assunti nell’a.s. 2015/16 da fasi B e C”** provenienti dalle graduatorie del concorso del 2012, mentre alla fase C) dei trasferimenti partecipino gli **“assunti nell’a.s. 2015/16 da fasi B e C”** provenienti da Gae.

Da quanto precede è evidente che i docenti assunti nell’a.s. 2015/2016 vengono trattati in maniera differente a seconda della provenienza, e ciò senza alcuna giustificazione (ché anzi, come si è detto, tenendo conto della *ratio* della L. 107/2015, di assorbimento del precariato, nel caso, ad essere preferiti dovrebbero essere i docenti provenienti da Gae): quelli provenienti dalle graduatorie di concorso, gli idonei non vincitori di cui si è parlato sopra, vengono inopinatamente prima di quelli provenienti da Gae.

Ora, in disparte che, come si è visto sopra, i primi, in realtà, neanche dovrebbero partecipare alla mobilità straordinaria, anche ove si ammettesse



per mero amore di ragionamento, che essi vi possano partecipare, è evidente che gli stessi vi dovranno partecipare alle medesime condizioni e nello medesimo momento di coloro che sono stati immessi in ruolo nello stesso anno scolastico (2015/16) e nelle stesse fasi (B e C), seppur proveniendo da Gae, **in quanto non v'è nulla che giustifichi la loro partecipazione in una fase precedente né che consenta di dar loro preferenza in presenza di un punteggio inferiore a quello di altri docenti.**

In buona sostanza, anche ammettendo per mero amore di ragionamento che gli idonei non vincitori del concorso possano partecipare alla mobilità straordinaria in esame, nulla giustifica che non solo venga concesso il trasferimento prima a tali docenti rispetto ad altri assunti nello stesso momento, ma che gli stessi siano preferiti anche quando abbiano un punteggio inferiore a quello di altri docenti immessi in ruolo nelle medesime fasi del piano straordinario di assunzioni.

Ovviamente, corollario di quanto affermato sopra è che il criterio con cui determinare chi abbia diritto o meno al trasferimento non potrà che essere **il punteggio che ogni docente ha attribuito in sede di trasferimento.**

Da ciò discende che non può essere ritenuto possibile che docenti con minor punteggio delle ricorrenti, da qualunque graduatoria siano stati immessi in ruolo, ottengano il trasferimento al posto delle stesse.

Sotto tale profilo, dunque, appare evidente la illegittimità, nullità e/o inefficacia del contratto, e dei conseguenziali trasferimenti, nella parte in



cui consentono di disporre il trasferimenti di docenti con punteggio inferiore alle ricorrenti (fermo restando, vale la pena ribadirlo ancora una volta, che i docenti provenienti da graduatoria di concorso, secondo la ricorrente, non avrebbero dovuto neanche partecipare alla mobilità straordinaria).

Istanza cautelare

Del *fumus* si è già detto, in merito al *periculum in mora* esso sussiste in maniera pacifica, ma poiché le posizioni delle ricorrenti differiscono l'una dall'altra appare opportuno esaminare il pregiudizio in maniera separata per ognuna di esse.

Peraltro, in via preliminare appare evidenziare un pregiudizio irreparabile comune a tutte le ricorrenti.

Infatti, a seguito dell'illegittimo trasferimento, le ricorrenti si sono viste costrette ad allontanarsi dal proprio nucleo familiare e dal sistema di relazioni sociali sino a ieri intrattenute.

Ora, è palese che detto danno, in particolar modo quello derivante dalla privazione del diritto alla convivenza con la moglie ed i figli, è un danno di natura non patrimoniale non risarcibile per equivalente.

Ed invero, non è possibile immaginare un danno risarcibile in ordine al tempo perso per la costruzione delle relazioni sociali e per il godimento della compagnia e l'accudimento dei componenti della propria famiglia.

Ed infatti, il predetto allontanamento dal nucleo familiare, che richiede la loro presenza e vicinanza, secondo l'ultima più avvertita giurisprudenza, costituisce già di per sé danno grave ed irreparabile, sia in



riferimento alla complessiva vita familiare che ai singoli interessi, anche sociali, delle ricorrenti.

Inoltre, detto pregiudizio dovuto all'allontanamento è reso ancor più grave nel caso in cui del nucleo familiare facciano parte anche dei figli,e, in particolar modo, quando gli stessi sono minorenni.

Ciò precisato, si esamineranno le posizioni di ognuna delle ricorrenti evidenziando, ove occorra, anche quest'ultimo aspetto.

Periculum in mora della ricorrente Burgio Maria Monica

La sig.ra Burgio nelle more del giudizio subisce un sicuro pregiudizio per tutta una serie di circostanze.

In primo luogo, il già richiamato pregiudizio dovuto all'allontanamento dal nucleo familiare composto dal marito e dalle due figlie (**doc. n. 6**).

Il pregiudizio subito dalla ricorrente, peraltro, risulta essere aggravato dalla circostanza che la stessa, sin dalla giovane età, patisce una propria grave disabilità accertata dai competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale, tant'è che la stessa è iscritta all'elenco provinciale dei Disabili di Trapani ed è costretta a sottoporsi a cure mediche continue (**docc. nn. 7 e 8**).

Peraltro, entrando nel merito delle patologie sofferte dalla ricorrente (reflusso gastroesofageo, poliartralgia con particolare interesse alla zona delle mani e dei polsi, artrite reumatoide, lombosacralgia con protusioni multiple, malformazione plantare) non può non constatarsi che le stesse subiscono seri effetti dal trasferimento medesimo .



Non v'è dubbio, infatti, che, da un lato, il reflusso gastroesofageo (che continua ad essere oggetto di applicazioni medicinali), essendo patologia legata allo stato d'umore di una persona, si aggrava in situazione di stress, come è evidente essere il mentovato trasferimento, e dall'altro, che la ricorrente, soffrendo di varie forme di patologie articolari, può necessitare di aiuti immediati anche solo per svolgere alcune delle proprie attività quotidiane, cosa che, come ovvio, è resa impossibile stando lontana da casa e dai familiari, circostanza, che, quindi, la espone al rischio di seri danni fisici.

In buona sostanza, in una simile condizione, un trasferimento comporta un sicuro, irreparabile pregiudizio non solo alla vita familiare e sociale della ricorrente, ma anche al suo stato di salute.

Da quanto precede, appare non revocabile in dubbio che nel caso di un mancato accoglimento dell'istanza cautelare, la ricorrente, e la sua intera famiglia, subirebbero un pregiudizio grave ed irreparabile sia in relazione al normale svolgimento della vita familiare e sociale, sia in riferimento alle necessità di tutela della salute della ricorrente medesima.

Periculum in mora della ricorrente Piacentino Giacoma

Anche la sig.ra Piacentino nelle more del giudizio subisce un sicuro pregiudizio per tutta una serie di circostanze.

In primo luogo, il già richiamato pregiudizio dovuto all'allontanamento dal nucleo familiare, aggravato dalla circostanza che la ricorrente, oltre al marito, ha due figli ancora minorenni (rispettivamente nati il 24 aprile 2000 ed il 7 aprile 2004: **doc. n. 9**).



Anche nel caso della docente Piacentino il pregiudizio subito risulta ulteriormente aggravato anche dall'attività lavorativa del marito che fa parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (addirittura Coordinatore nella sede Centrale di Trapani), e che può essere impiegato in tutte le fasce orarie diurne e/o notturne, con orario di servizio continuato o h/24 in cui è richiesta la reperibilità (**doc. n. 10**).

Inoltre, il padre della ricorrente è stato riconosciuto invalido civile a causa di una demenza senile aggravata da anamnesi personale positiva per disturbo depressivo e problemi cardiovascolari (**docc. nn. 11 e 12**).

Come è ovvio, data la patologia accertata, il padre della ricorrente richiede assistenza continua, che, certo, non può essere offerta dalla stessa ove dovesse svolgere il suo lavoro così lontano.

Da quanto precede, appare non revocabile in dubbio che nel caso di un mancato accoglimento dell'istanza cautelare, la ricorrente, e la sua intera famiglia, subirebbero un pregiudizio grave ed irreparabile sia in relazione al normale svolgimento della vita familiare e sociale, sia in riferimento alle necessità di accudimento del padre della ricorrente medesima.

Periculum in mora della ricorrente Saccaro Bruna

Anche la sig.ra Saccaro nelle more del giudizio subisce un sicuro pregiudizio in quanto deve prendersi cura della madre, sig.ra Bonello Pedone, che è anziana ed affetta da varie patologie invalidanti che ne minano la possibilità di attendere in maniera autonoma alle proprie necessità quotidiane (a mero titolo di esempio nel 2004 le è stato applicato



uno stent e nel 2012 un pacemaker ed altresì le è stata diagnosticata perdita della memoria a breve, etc. etc., **docc. nn. 13 e 14**).

Ovviamente, la ricorrente personalmente subisce un danno inerente la propria vita sociale acuito dalla circostanza che la stessa è nata il 18 aprile del 1957 e che, come è evidente, ha ormai radicato presso la sua residenza tutta la propria vita sociale e di relazione.

Da quanto precede, appare non revocabile in dubbio che nel caso di un mancato accoglimento dell'istanza cautelare, la ricorrente subirebbe un pregiudizio grave ed irreparabile sia in relazione al normale svolgimento della propria vita familiare e sociale, sia in riferimento alle necessità di accudimento della propria madre.

In estrema conclusione per quanto riguarda l'istanza cautelare, appare indubitabile che le circostanze che precedono, nelle more di una decisione nel merito del giudizio già incoato per la quale si potrebbe attendere un tempo estremamente lungo data la complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto dello stesso, costituiscono per le ricorrenti un evidente *periculum in mora*.

Pertanto, non vi è dubbio che ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare per tutte le ricorrenti.

Per i suesposti motivi, le ricorrenti, *ut supra* rappresentate e difese,

chiedono

che l'on. Tribunale di Pisa, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione dell'istanza cautelare, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e difesa, accolga le seguenti conclusioni:



1) ritenga e dichiari che gli idonei non vincitori del concorso bandito con D.M. 82/2012, non potevano partecipare al piano straordinario di assunzioni previsto dall'art. 1, comma 96, della legge n. 107/2015, in quanto il bando – *lex specialis* della procedura concorsuale – non prevedeva la possibilità d'assumere gli idonei; eventualmente, si chiede di rimettere la questione innanzi alla Corte Costituzionale, onde accertare l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 96, della legge 107/2015, per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A., nella parte in cui è stato consentito di partecipare al piano straordinario di assunzioni ai soggetti idonei nella procedura selettiva di cui al D.M. 82/2012;

2) conseguentemente, ed in ogni caso, ovvero sia per la denunciata incostituzionalità, ovvero ancora per la violazione dell'art 1, commi 108 e 196 della legge n. 107/2015, ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia delle norme del CCNI sulla mobilità, per l'anno scolastico 2016/2017, dell'8 aprile 2016, nella parte in cui prevedono che ai movimenti di mobilità partecipi il personale assunto per effetto dell'idoneità conseguita nel concorso bandito con D.M. n. 82/2012, e/o nella parte in cui prevedono che tale partecipazione avvenga con precedenza, nella provincia d'assunzione, rispetto a quelli dei soggetti assunti in forza della posizione occupata nelle <<graduatorie ad esaurimento>>;

3) ed ancora, ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o inefficacia dell'art 6, fase <>, del CCNI sulla mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, per violazione dell'art. 1, comma 108, della legge n.



107/2015 ed eccesso di potere per disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 Cost.;

4) ritenga e dichiari, altresì, la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia delle disposizioni relative alla fase <<D>>, nella parte in cui si consente agli assunti da graduatorie di merito (D.M. 82/2012) di partecipare ai movimenti interprovinciali, nonostante l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, abbia introdotto la mobilità straordinaria solo per gli assunti nelle fasi <> e <<C>> (fasi di cui alla legge n. 107/2015) da <<graduatorie ad esaurimento>>;

5) ed infine, ritenga e dichiari la invalidità, nullità, illegittimità e/o l'inefficacia del CCNI – Scuola sulla mobilità dell'8 aprile 2016, e dei consequenziali provvedimenti di mobilità, nella parte in cui consentono a docenti con minor punteggio delle ricorrenti di essere trasferiti in luogo delle stesse e ne dispongono, in effetti, il trasferimento;

6) e, per l'effetto dei punti sopra indicati sia collettivamente che singolarmente considerati, dichiari la invalidità, nullità, illegittimità, e/o inefficacia dei trasferimenti disposti sulla base delle sopra indicate norme, nonché dei trasferimenti, così come disposti dall'Amministrazione, delle ricorrenti, condannando l'amministrazione ad assegnare le sedi richieste prioritariamente dalle ricorrenti medesime;

7) come effetto di quanto sopra accertato e dichiarato in relazione al *fumus*, e verificato, altresì, il ricorrere del *periculum in mora*, Voglia l'on. Tribunale di Pisa, disporre, in via cautelare, ove e per quanto occorra, disapplicando gli atti impugnati, la sospensione degli effetti del



trasferimento delle ricorrenti negli ambiti <<0018>> e <<0019>> della provincia di Pisa, assegnando le stesse all'ambito <<0027>> della Provincia di Trapani, laddove sono ubicati i comuni di residenza delle ricorrenti medesime, ovvero ed in subordine, nell'altro ambito della provincia di Trapani, ossia l'ambito <<0028>>, come tale, più vicino ai comuni di residenza delle ricorrenti, o, in ulteriore subordine, in uno degli altri ambiti indicati nella domanda di mobilità e secondo il relativo ordine di preferenza ivi espresso, e condannando l'amministrazione a provvedere in tal senso.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Si depositano i seguenti documenti che ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono identici per ogni ricorrente:

1) a) domanda di mobilità per l'anno scolastico 2016/17; b) lettera-nomina dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio XI – Ambito Territoriale per la Provincia di Trapani; c) contratto con la scuola di assegnazione relativo all'anno scolastico 2015/16; d) esito domanda della domanda di mobilità con assegnazione agli ambiti della Provincia di Pisa <<0019>>, per le docenti Burgio e Saccaro, e <<0018>>, per la docente Piacentino;

2) attribuzione punteggio a seguito domanda di mobilità da parte dell'Usp di Trapani alle ricorrenti;

3) domanda di Assegnazione provvisoria interprovinciale delle ricorrenti;

4) stralcio del CCNI – Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016;



5) bollettino trasferimenti primaria in provincia di Trapani.

Documenti della sig.ra **Burgio**:

6) dichiarazione stato di famiglia;

7) certificazione medica Azienda Sanitaria;

8) certificazione medica privata;

Documenti della sig.ra **Piacentino**:

9) dichiarazione personale allegata alla domanda di mobilità;

10) attestato di servizio del coniuge;

11) certificato medico del 9 settembre 2016 del padre della sig.ra Piacentino;

12) certificato medico del 13 settembre 2016 del padre della sig.ra Piacentino;

Documenti della sig.ra **Saccaro**:

13) certificazioni mediche della sig.ra Bonello Pedone, madre della sig.ra Saccaro;

14) dichiarazione personale Saccaro.

Il presente procedimento è di valore indeterminato, pertanto il contributo unificato è dovuto nella misura di € 259,00.

Trapani 31 ottobre 2016

Avv. Giovanni Ciaravino

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**



Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giusta procura da considerarsi apposta in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso, espone e chiede

PREMESSO

che il ricorso ha per oggetto l'accertamento della illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 96, L. 107/15, nella parte in cui dispone che vengano immessi in ruolo anche gli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82 del 2012, nonché l'accertamento della nullità delle norme del CCNI – Mobilità Scuola dell'8 aprile 2016, che prevedono che alla mobilità straordinaria partecipino gli idonei non vincitori del concorso di cui al D.M. 82 del 2012, e di quelle che prevedono che i predetti idonei non vincitori del concorso, nonché gli immessi da Gae anteriormente all'anno scolastico 2014/15, partecipino a tale mobilità straordinaria anteriormente ai docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 e provenienti da Gae.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che per effetto del presente ricorso - in virtù della declaratoria di nullità delle norme contrattuali o legislative o della declaratoria di incostituzionalità di queste ultime, perderebbero la immissione in ruolo o i trasferimenti così come ottenuti per l'anno scolastico 2016/17.

RILEVATO CHE



La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in ipotesi dell'accoglimento delle domande del soprascritto ricorso, perderanno l'immissione in ruolo o la sede agli stessi assegnata nella mobilità straordinaria 2016/17;

CONSIDERATO

- che la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

-che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";

- che la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per i ricorrenti;

-che il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

-che il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si



controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);

-che anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la informatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale)* giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; **applicando pertanto l'art. 151 c. p. c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]**"(Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M. I. U. R).

RILEVATO, INFINE, CHE

tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA



affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c. p. c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta ufficiale,

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza:

- 1) quanto ai potenziali contro interessati evocati in giudizio tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del Miur ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione, o, in subordine, tramite regolari pubblici proclami;
- 2) quanto alle amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Trapani 31 ottobre 2016

Avv. Giovanni Ciaravino

